**Allegato " C " all'atto Rep.\Racc. **

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **"Società Editoriale il Fatto S.p.A."** o in breve **"SEIF S.p.A."**.

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- la pubblicazione e l'edizione, anche on line, di quotidiani, periodici, libri e riviste;
- l'acquisto, la gestione e la vendita di case editrici di quotidiani, di periodici di libri e riviste;
- la stampa e/o la diffusione e/o la distribuzione, anche on-line, di quotidiani, periodici, libri e riviste editi da terzi;
- la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di tutti i prodotti attinenti alle attività anzidette, tramite videogrammi, in tutti i possibili standard, supporti e tecnologie, quali - a titolo esemplificativo - videocassette, videodischi, cd e dvd, programmi interattivi on line;
- l'organizzazione, la produzione, la commercializzazione e la diffusione di notizie, servizi anche complementari alle attività indicate, eventi, spettacoli, concerti e corsi di ogni genere (inclusi corsi di formazione superiore, come corsi di laurea e *post lauream*, *master*, corsi di alta formazione e aggiornamento professionale, anche in partenariato con scuole o atenei o in *franchising*) con qualsiasi mezzo di informazione, ivi incluse le televisioni satellitari, digitali terrestri locali e nazionali e le così dette WEB TV ovvero sistemi di trasmissioni video attraverso le reti, gli strumenti telematici di apprendimento (*e-learning*). La Società potrà pertanto svolgere attività di formazione ed istruzione (anche a distanza) utilizzando tutte le conoscenze e le metodologie nel tempo disponibili, e a tal fine progettare, realizzare e gestire i corsi;
- sia in ambito nazionale che internazionale l'organizzazione, la produzione, anche nella forma della coproduzione, la commercializzazione e la distribuzione attraverso sistemi analogici, digitali e multimediali e comunque con ogni mezzo

conosciuto e/o di futura invenzione, di contenuti audiovisivi, cinematografici e televisivi;
- l'esercizio ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione, diretta o indiretta, e di gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti e/o imprese, italiani ed esteri, pubblici e privati, e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli di debito.
Al fine esclusivo di realizzare l'oggetto sociale e, peraltro, quale attività non prevalente, la società potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;
- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per debiti propri e di terzi;
- affittare, locare e sublocare gli immobili disponibili di proprietà sociale;
- costituire nuove società sottoscrivendo in tutto o in parte il capitale sociale ed assumere partecipazioni e interessenze, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati in altre società, enti ed imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio od a quello delle società partecipate, anche finanziarie, nel cui ambito rientrano in particolare, in quanto connesse e complementari, le attività di fornitura di servizi di pubblicità commerciale a mezzo stampa, radio, televisione e reti telematiche; di intermediazione nel commercio di beni e servizi attraverso reti telematiche (e-commerce) e di fornitura, anche per via telematica, di servizi di informazione economica e commerciale a favore delle imprese e dei consumatori. Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico. Sono, inoltre, tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare riservate ai soggetti di cui al decreto legislativo n.58/1998.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 2.501.000 (duemilionicinquecentounomila) ed è diviso in numero 25.010.000 (venticinquemilionidiecimila) azioni, prive di indicazione del valore nominale.
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante

l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ..
Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").
In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alle condizioni previste all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo Statuto.
L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 7

Requisiti di onorabilità in capo ai soci

7.1 *Identificazione dei Requisiti di Onorabilità e ambito di applicazione*
Chiunque partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della società rappresentato da azioni con diritto di voto deve risultare in possesso dei seguenti requisiti (i "**Requisiti di Onorabilità**"):
(i) non deve essere stato sottoposto a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
(ii) non deve essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafio-*

so, anche straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione allaL. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 2965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)*, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
(iii) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
(a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
(b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Legge Fallimentare*);
(c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
(iv) non deve esser stato emesso nei suoi confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.
Le disposizioni del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si applicano ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella società in misura superiore alla soglia indicata nel primo comma. Nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche, le disposizioni del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si applicano anche a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse.
7.2 *Conseguenze in caso di carenza dei Requisiti di Onorabilità*
Nel caso in cui un socio che partecipi in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della società rappresentato da azioni con diritto di voto non possegga i Requisiti di Onorabilità di cui al Paragrafo 7.1 che precede:
(a) in relazione alle azioni detenute in misura eccedente la soglia del 5% del capitale sociale, il socio non ha diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali (incluso il diritto di voto che resta sospeso e non può essere esercitato; le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ.), i dividendi maturati restano acquisiti alla società, che li iscrive in un'apposita riserva e i diritti di opzione sono offerti al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile;

(b) le azioni possedute in eccedenza la soglia del 5% sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione;
(c) le azioni possedute in eccedenza la soglia del 5%, devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione di cui al successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società della violazione delle previsioni di cui al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
(d) in caso di violazione dell'obbligo di alienazione di cui alla lettera (c) che precede, le azioni in eccedenza la soglia del 5% potranno essere riscattate dalla società, nei limiti previsti dagli articoli 2357 e 2357-*bis* cod. civ., verso un corrispettivo determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*ter* cod. civ.. Il diritto di riscatto della società potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata dal consiglio di amministrazione al soggetto che si trovi nelle condizioni elencate nel primo comma del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. Nel contesto della procedura di riscatto, la società potrà offrire le azioni riscattabili, in conformità alla procedura stabilita dalla legge per il recesso in quanto applicabile, in opzione e prelazione agli altri soci e, quindi, successivamente, a uno o più terzi.

Articolo 1
Limiti al possesso azionario

8.1 *Ambito di applicazione*
Non è consentito - se non alla società, a titolo di azioni proprie - possedere azioni in numero superiore a quello rappresentante il 17% del capitale sociale ("**Limite al Possesso Azionario**").
Ai fini del raggiungimento del Limite al Possesso Azionario, sono computate sia le azioni di cui sia direttamente titolare il singolo socio, sia:
(a) le azioni possedute dal coniuge non legalmente separato, dal convivente *more uxorio*, dai figli conviventi e da quelli al cui mantenimento provveda il socio e dai parenti di primo grado;
(b) le azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciari o di persone interposte;
(c) in caso di persona giuridica, le azioni possedute dalle società controllate, controllanti o sottoposte al comune controllo;
(d) le azioni possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro, e le azioni oggetto di riporto.

Ai fini del presente Statuto, il controllo si realizza, anche con riferimento a soggetti diversi dalle persone giuridiche, nelle situazioni previste dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8.2 *Effetti del possesso azionario in misura eccedente*

Chi sia titolare di azioni in misura superiore al Limite al Possesso Azionario è tenuto a darne comunicazione scritta alla società in conformità a quanto previsto nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e all'intermediario presso il quale è acceso il conto di sua pertinenza.

Nel caso in cui un socio partecipi in misura superiore al Limite al Possesso Azionario:

(a) in relazione alle azioni detenute in misura eccedente la soglia del Limite al Possesso Azionario, il socio non ha diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali (incluso il diritto di voto che resta sospeso e non può essere esercitato; le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ.), i dividendi maturati restano acquisiti alla società, che li iscrive in un'apposita riserva e i diritti di opzione sono offerti al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile;

(b) le azioni possedute in eccedenza la soglia del Limite al Possesso Azionario sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione;

(c) le azioni possedute in eccedenza la soglia del Limite al Possesso Azionario, devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società della violazione delle previsioni di cui al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;

(d) in caso di violazione dell'obbligo di alienazione di cui alla lettera (c) che precede, le azioni in eccedenza la soglia del Limite al Possesso Azionario potranno essere riscattate dalla società, nei limiti previsti dagli articoli 2357 e 2357-*bis* cod. civ., verso un corrispettivo determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*ter* cod. civ.. Il diritto di riscatto della società potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata dal consiglio di amministrazione al socio che partecipi in misura superiore al Limite al Possesso Azionario. Nel contesto della procedura di riscatto, la società potrà offrire le azioni riscattabili, in conformità alla procedura stabilita dalla legge per il recesso in quanto appli-

cabile, in opzione e prelazione agli altri soci e, quindi, successivamente, a uno o più terzi.

8.3 *Cessazione del Limite al Possesso Azionario*

Il Limite al Possesso Azionario di cui al Paragrafo 8.1 e le conseguenze di cui al Paragrafo 8.2 non operano e decadono automaticamente qualora un soggetto acquisisca una partecipazione pari o superiore all'82,9% (ottantadue virgola nove per cento) del capitale votante nell'assemblea ordinaria, a seguito e per effetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Articolo 2

Identificazione azionisti od obbligazionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti e degli obbligazionisti, unitamente al numero e al tipo di azioni o di obbligazioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 3

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 4

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet ("**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti, che rappresentino

almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, esprima voto contrario all'operazione.
Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio di amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, esprima voto contrario all'operazione.
Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 5

Comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.
Ai fini del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**:
(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 17% (diciassette per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 82,9% (ottantadue virgola nove per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti

a darne comunicazione alla società. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

(a) aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella società;

(b) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;

(c) che pongono limiti al trasferimento delle azioni della società o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere le azioni della società;

(d) che prevedono l'acquisto delle azioni della società o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera (c);

(e) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio, anche congiunto, di un'influenza dominante sulla società;

(f) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire a un'offerta,

sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 5 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

I diritti di voto inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 6

OPA endosocietaria e regola di neutralizzazione

13.1 *OPA endosocietaria*

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel

Regolamento Euronext Growth Milan, nonchè le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.
Nei casi previsti dagli articoli 108 e 111, TUF, qualora a seguito di una offerta totalitaria l'offerente abbia acquistato strumenti finanziari che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, il corrispettivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437-*ter*, cod. civ., è pari a quello dell'offerta pubblica precedente.
Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del consiglio di amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da sog-

getti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.
Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.
La disposizioni di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto.
Resta inteso che la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 25% (venticinque per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel periodo che precede è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di strumenti finanziari per la totalità degli strumenti finanziari in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia del 25% più una azione, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell'articolo 106, comma 1-bis("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-*bis* del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.
Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan

l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.
Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, le modifiche al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l'82,9% (ottantadue virgola nove per cento) del capitale sociale.
13.2 *Regola di neutralizzazione*
Quando, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le azioni della società, l'offerente venga a detenere una partecipazione pari ad almeno l'82,9% (ottantadue virgola nove per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo Statuto o per revocare o nominare gli amministratori, non hanno effetto:
(a) le limitazioni al diritto di voto previste nello Statuto o da patti parasociali;
(b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori;
(c) il Limite al Possesso Azionario di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto.
Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello Statuto né hanno effetto le limitazioni al diritto di voto previste nello Statuto o da patti parasociali.

ASSEMBLEA

Articolo 7

Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i)

acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente comma.
L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 8

Convocazione

L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.
L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o ne "Il Fatto Quotidiano", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 9

Integrazione e domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 10

Intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Articolo 11

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
(d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire

Articolo 12

Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 13

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente del consiglio di amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14

Quorum assembleari

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano l'82,9% (ottantadue virgola nove per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:

(a) modifiche all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto in tema di Limite al Possesso Azionario;
(b) modifiche all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto in tema di OPA endosocietaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione;
(c) modifiche all'Articolo 14 in tema di competenze dell'assemblea, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione;
(d) modifiche al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto in tema di quorum assembleari rafforzati;
(e) modifiche all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** dello Statuto in tema di maggioranze rafforzate per le delibere in talune materie del consiglio di amministrazione;
(f) scioglimento e messa in liquidazione della società nonché revoca della liquidazione.
Le maggioranze di cui al comma che precede non trovano applicazione e, pertanto, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in relazione alle modifiche statutarie funzionali all'ammissione a quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.
La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi al fine di garantire che il

genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Articolo 17

Requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli amministratori

Gli amministratori sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e che:

(i) non rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la nomina: (a) cariche pubbliche elettive o di nomina; (b) cariche all'interno di partiti politici o in organizzazioni sindacali; (c) il ruolo di esponenti aziendali o dipendenti di società o enti che editano giornali quotidiani; e

(ii) abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti (anche pubblici) del settore editoriale o in imprese pubbliche e private; (b) attività professionali in materie attinenti al settore editoriale o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o aventi rilievo per il settore editoriale; o (c) attività di avvocato, di magistrato, di commercialista o di giornalista professionista.

Gli amministratori (i) devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF; (ii) non devono essere stati sottoposti a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (iii) non devono essere stati assoggettati a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione allaL. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 2965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)*, salvi gli effetti della riabilitazione; (iv) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Legge Fallimentare*); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla re-

clusione per un tempo non inferiore a un anno; (iv) non deve esser stato emesso nei loro confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.
Gli amministratori, in relazione ai quali, nel corso del mandato, dovessero venir meno i requisiti di legge o statutari devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i quindici giorni successivi alla conoscenza della carenza dei requisiti, l'esistenza dell'ipotesi in questione.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento del danno.
Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e devono essere scelti sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 18

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), i quali dovrà o dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello

specifico composto da più di sette componenti, consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:
(a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli azionisti che presenta la lista;
(b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la rispettiva carica;
(c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale;
(d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite fiduciario.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i genere, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno 1 (uno) amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), almeno 2 (due) amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto.
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e siano mantenuti l'equilibrio tra i genere e la presenza in consiglio di almeno 1 (uno) amministratore, ovvero almeno 2 (due) amministratori se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19
Adunanze del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, nonché quando nei ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dallo Statuto.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
(a) che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 20

Quorum del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e, fatta eccezione per le materie elencate di seguito, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno degli amministratori in carica nelle seguenti materie, che non potranno essere oggetto di delega:
(a) nomina e revoca dei direttori dei quotidiani e dei periodici pubblicati;
(b) pubblicazione di nuove testate giornalistiche.
In caso di parità di voti rispetto a una deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione tale delibera si considera come non assunta.

Articolo 21
Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ..
L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22
Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Articolo 23
Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 25

Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente statuto.

La composizione del collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti.
Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.
All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo Statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni delle quali una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi),), i quali dovrà o dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del collegio sindacale rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:
(a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli azionisti che presenta la lista;
(b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom-

patibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
(c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
(d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite fiduciario.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, i sindaci del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i genere, i sindaci mancanti saranno eletti dall'assemblea con maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.
Fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
Fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto.
In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme che seguono:

(a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
(b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
(c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
(d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2487-*bis* cod. civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.
Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.